

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati Emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p><b>COMUNE DI CALATABIANO</b>  <b>Città Metropolitana di Catania</b>  <b>DELIBERAZIONE</b>  <b>DEL CONSIGLIO COMUNALE</b></p> <p><b>N. 42 DEL 08/11/2016</b></p>
---	--

**OGGETTO:** Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. I lett. e) del TUEL n. 267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale all'avv. Saitta Antonio con studio legale in Messina, via F. Bisazza n. 21.

L'anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di novembre, alle ore 19,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo	X	
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino	X	
Franco	Francesco	X		Prestipino	Rosario	X	
Messina	Rosaria Filippa		X	Foti	Nunziato	X	
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X		D'Allura	Silvana Filippa	X	
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario		X				
Samperi	Salvatore	X					
Gravagna	Maria	X					
Russo	Salvatore	X					
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 03		Presenti n. 12	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dott. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dott. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Gravagna Maria, Ponturo Vincenzo Massimiliano, Petralia Antonio Filippo.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entrio riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della proposta.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere del gruppo "Uniamoci per Calatabiano", Petralia Antonio Filippo, il quale domanda all'amministrazione se, in riferimento ai debiti oggetto delle proposte di riconoscimento iscritte all'o.d.g. dell'odierna seduta, l'ente si espone al pagamento di interessi.

Interviene il Segretario Comunale, il quale sottolinea che trattasi di riconoscimenti di debiti proposti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/00 e che, come tali, non possono contemplare anche interessi.

Il consigliere Petralia A. F. paventa il rischio che i professionisti possano sempre richiederli successivamente, atteso il significativo decorso del tempo prima di ottenere il soddisfacimento del credito,

Il Segretario Comunale replica sostenendo che, in sede di liquidazione e pagamento dei debiti, l'ente potrà ben richiedere ai professionisti dichiarazione liberatoria con cui i sottoscrittori si impegnano a null'altro pretendere in riferimento alle specifiche obbligazioni; supponendo, nel contempo, che i creditori terranno conto dell'avvenuto stanziamento in bilancio delle somme necessarie per il riconoscimento dei debiti ovvero di tale percorso virtuoso diversamente da altre realtà locali territoriali, che, non riuscendo più ad assolvere obbligazioni similari e dovendo dichiarare il dissesto finanziario, finiscono, a seguito del sopravvenire di tale situazione, con il definire transattivamente come per legge (il riferimento è alla cd. "procedura semplificata") i debiti corrispondendo solo una percentuale dell'intero ammontare.

Il consigliere Petralia A. F. evidenzia la necessità che l'amministrazione s'impegni a far rilasciare liberatoria a tutela dell'ente.

Il Segretario Comunale sull'argomento in trattazione rileva che era prassi seguita in passato quella di non assumere, per gli incarichi legali, alcun impegno di spesa o di limitare l'impegno stesso alla sola somma occorrente per il pagamento di un semplice "acconto" collegata alla difficoltà di una esatta quantificazione e determinazione di questa tipologia di spesa. Riferisce che esigenze di cautela e canoni di prudenza impongono, nel rispetto della normativa sull'ordinamento economico-finanziario e come più volte ribadito dall'orientamento unanime della corte dei conti, di impegnare, anche per queste fattispecie, la spesa occorrente sicché, già da alcuni anni, viene acquisita la parcella preventiva, in conformità alla convenzione-tipo ed alle tariffe previste, ed assunto regolare impegno sul bilancio annuale e/o pluriennale a seconda della presumibile durata del contenzioso attestata dal legale. Il reperimento dei mezzi di copertura - continua l'intervenuta - per i debiti del passato, ha richiesto necessariamente l'attivazione della procedura ex art. 194 T.U.E.L. ovvero sia la redazione di proposte per il riconoscimento dei debiti da parte dell'organo consiliare. Precisa, ulteriormente che, differente ipotesi è data dalle cd. "passività pregresse", le quali attengono, invece, al subentrare di "fatti imprevedibili", collegati alla natura della prestazione, che, nel determinare insufficienza dell'impegno contabile comunque regolarmente assunto ai sensi dell'art. 191 del già citato T.U.E.L., fanno sorgere un debito senza copertura. Infine, evidenzia che, con riguardo all'ammontare del compenso richiesto, è stata svolta istruttoria da parte dei competenti responsabili di servizio e di area, vagliata anche la convenzione all'epoca firmata.

Il consigliere Petralia A. F. ritiene che tale ultima attività competa piuttosto all'organo politico, che può ben contattare il legale e chiedere ridimensionamenti degli importi e sconti sulle parcelle, cosa che avrebbe fatto egli stesso durante il suo mandato. Inoltre, l'intervenuta sostiene che le parcelle non portano un numero di protocollo, che già da tempo sarebbero state dunque presentate benché introvabili e che, solo nel 2016, sono state portate in consiglio comunale nonostante la ragioniera annualmente inoltrasse la consueta nota di richiesta di segnalazione di eventuali debiti fuori bilancio. Pertanto, considera sussistenti responsabilità ben precise da parte degli organi gestionali per i ritardi prodotti.

Il Segretario Comunale rappresenta, al riguardo, che presupposto indefettibile è l'allocazione in bilancio di sufficienti stanziamenti di spesa.

Il consigliere Petralia A. F. replica sostenendo che trattasi pur sempre di compiti demandati agli organi gestionali.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

con 05 (cinque) voti favorevoli (Gravagna M., Intelisano R., Ponturo V. M., Russo S., Samperi S.), 0 (zero) contrari e 07 (sette) astenuti (Trovato S., Franco F., D'Allura S. F., Foti N., Prestipino Rosario, Spoto A., Petralia A. F.) su 12 (dodici) consiglieri presenti e 05 (cinque) votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta in oggetto.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26 ottobre 2016

**Oggetto:** Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale all'avv. Saitta Antonio con studio legale in Messina, via F. Bisazza n. 21.

Proponente:  
Responsabile Area Amministrativa  
Comm.Ispet.Sup. Paone Carmelo

L'Ufficio Redigente:  
Responsabile Servizio Legale  
Istr.Direttivo Petralia Paucrazio

**PREMESSO:**

- che l'art. 191 del d.lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- che con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

**VISTO:**

- il ricorso promosso dal sig. Consoli Lorenzo c/o il Comune di Calatabiano, innanzi al T.A.R. Sicilia sezione staccata di Catania;

- la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della Giunta Municipale n. 03 del 16 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Ricorso al T.A.R. - sez. staccata di Catania - da parte del Sig. Consoli Lorenzo - determinazione a resistere in giudizio e nomina legale di fiducia", con la quale è stato conferito incarico professionale fiduciario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001, all'avv. Saitta Antonio con studio legale in Messina, via F. Bisazza n. 21, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nel suddetto ricorso al T.A.R./Catania;

- la Sentenza N. 1043/2010, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 17/06/2014 al n. 7643 con la quale il T.A.R. per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania, ha accolto il superiore ricorso promosso dal Sig. Consoli Lorenzo c/o il Comune di Calatabiano;

**DATO ATTO** che l'avvocato Saitta Antonio con studio legale in Messina, via F. Bisazza n. 21, difensore dell'Ente nella vicenda in esame, con nota del 3 luglio 2015, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 09 luglio 2015 al n. 8909, ha sollecitato il pagamento della fattura n. 56 del 20 maggio 2010 di euro 12.772,21 a saldo dell'attività professionale prestata;

**CHE**, pertanto, è stato necessario porre in essere una puntuale, complessa istruttoria delle parcella presentata dal predetto legale incaricato, in relazione alla complessità della controversia, all'esito del contenzioso e all'opera prestata;

**CHE**, quindi, si è proceduto ad una verifica dei residui impegni e alla esatta quantificazione dei maggiori oneri occorrenti, che superano i relativi impegni assunti a suo tempo, per la liquidazione della superiore parcella professionale risultata ammissibile a seguito della predetta istruttoria;

**DATO ATTO** che il predetto debito da prestazione professionale, detratti i residui impegni, ammonta a complessivi € 12.772,21 inclusi IVA, Cassa di previdenza e ritenute di legge;

**CONSIDERATO:**

- che l'onere derivante dalla superiore parcella costituisce prestazione che il suddetto professionista ha effettivamente reso prestando assistenza legale in favore dell'Amministrazione Comunale in considerazione di affidamento conforme alla normativa statale e regolamentare vigente;

- che tale ultima circostanza è riconducibile all'orientamento giurisdizionale consolidatosi da lungo tempo in materia di spese per liti e oneri di difesa (tra le molte pronunce si citano Cass. G.U. 217/1987, TAR Abruzzo 66/1989, TAR Piemonte 524/1985) che per le non certe incidenze delle spese relative agli incarichi legali - condizionate all'ipotesi delle soccombenze, alla durata delle cause, ai gradi di giudizio, etc. - ha sempre

ammesso nel tempo l'integrazione dell'impegno contabile rivelatosi insufficiente contestualmente alla liquidazione degli onorari con determinazione dirigenziale facendo rientrare tali fattispecie nell'ambito delle cosiddette "passività pregresse";

**RICHIAMATO** il parere 25 marzo 2015 N. 110/2015 della Sezione Regionale di Controllo della Campania che afferma:

*"Nel caso in cui emerga un debito per parcelle professionali emesse da legati a conclusione di un giudizio, in misura superiore al quantum a suo tempo impegnato al momento del conferimento dell'incarico occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e), nell'ipotesi di stima mancante in assoluto o oggettivamente inadeguata in relazione alle caratteristiche della causa."*

**CONSIDERATO** che, atteso quanto sopra, per l'importo del predetto debito riveniente da parcella professionale legale, si ritiene opportuno procedere all'immediato e totale pagamento dello stesso;

**RILEVATO:**

- **che**, ai sensi dell'art. 227 del d. lgs. 267/2000, si procederà a inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

- **che**, l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il dlgs 18 Aprile 2000, n. 267;

### **PROPONE**

1. **di richiamare** le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.
2. **di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo, già detratti i residui impegni, di € 12.772,21 nei confronti dello avvocato Saitta Antonio con studio legale in Messina, via F. Bisazza n. 21 legale incaricato da questo Ente per la migliore difesa della sua posizione;
3. **di impegnare** la suddetta somma di € 12.772,21 con imputazione al capitolo 10180801 art. 1 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1) del bilancio 2016;
4. **di dare mandato** al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del servizio interessato, nell'ambito delle proprie competenze, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente provvedimento;
5. **di inviare** il presente provvedimento alla procura della Corte dei conti;
6. **di dare notizia** del presente provvedimento al professionista avvocato interessato;

**Prof. Avv. Antonio SAITTA**  
Via F. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. 090/714099

*Si prega  
- Servizi legali  
- Ref.  
08/07/15*

Messina, 3 luglio 2015

RACC. A.R.

COMUNE DI CALATABIANO	E
Comune di Calatabiano	
Protocollo N. <i>8309</i>	del <i>08/07/15</i>

Spett.  
Comune di Calatabiano  
Piazza Vittorio Emanuele, 32  
95011 Calatabiano (CT)

**OGGETTO: Sollecito pagamento**

Da un controllo effettuato risulta non ancora pagata la fattura n. 56 relativa alla pratica:

**Comune di Calatabiano c/ Lorenzo Consoli**  
**(TAR/CT, R.G. 1654/201; Delib. Comm. Str. 16 gennaio 2002, n. 3)**

emessa in data 20-05-2010 per l'importo di € 10.725,39 che allego in copia per comodità di ricerca.

Stante il tempo decorso, prego cortesemente di voler provvedere con ogni possibile urgenza e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della presente, alla relativa liquidazione.

Prego tener presente che, in caso di mancata rimessa entro il termine suddetto, andranno applicati sulla somma dovutami interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta del saldo.

In attesa di cortese, sollecita liquidazione, ringrazio e porgo distinti saluti.

Prof. Avv. Antonio Saitta

# Prof. Avv. Antonio SAITTA

VIA F. BISAZZA, 14 - 98122 MESSINA - TEL. 090/714099

Spett.le  
Comune di Calatabiano  
95011 CALATABIANO

P.IVA: 00462070871

OGGETTO: Consoli c/ Comune di Calatabiano (TAR CT, R.G.1654/2001,  
Delib. Comm. Stra. 16 gennaio 2002, n. 3; Fasc. 271)

**PARCELLA FATTURA N. 56 DEL 20 MAGGIO 2010**

## Fattura:

Causale	€
Onorari (come da notula)	9.500,00
Diritti (come da notula)	722,20
Spese generali (12,5%)	1.277,77
<b>Totale onorari, diritti e spese generali</b>	<b>11.499,97</b>
Acconto (fatt. 62/2002)	1.265,82
<b>Saldo onorari, diritti e spese generali</b>	<b>10.234,15</b>
Cassa previdenza avvocati (4%)	409,36
I.V.A. (20%)	2.128,70
Spese non imponibili	
<b>Totale</b>	<b>12.772,21</b>
Ritenuta d'acconto (20% onorari, competenze e spese)	- 2.046,83
<b>Netto a pagare</b>	<b>10.725,38</b>

N.B.:

Si prega di trasmettere l'attestato degli avvenuti versamenti delle trattenute I.R.P.E.F.

Il pagamento della parcella potrà avvenire mediante accredito delle somme esposte sul seguente conto corrente bancario: **Banco di Sicilia Gruppo Unicredit, Ag. di Messina, Via F. Crispi, 2 ang. V.le della Libertà, c/c n. 5216995**

Coor. Ban.: IT 96 V 01020 16531 000005216995.

Studeo  
Senza  
Kapl  
Ristorio  
16/06/14



N. 1043/2010 REG.SEN.  
N. 01654/2001 REG.RIC.

REP. N. 14/2010

**POSTA**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

**11 GIU 2014**

ha pronunciato la presente

29831

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2001, proposto da:  
Consoli Lorenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Lilian Caruso,  
Lucio Fresta, con domicilio eletto presso Lucio Fresta in Catania, via  
Oliveto Scammacca, 23/C;

*contro*

Comune di Calatabiano (Ct), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio  
Saitta, con domicilio per legge presso la Segreteria del TAR;

*per la condanna*

del Comune intimato al risarcimento del danno per illegittima  
occupazione e conseguente irreversibile trasformazione del fondo di  
proprietà del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calatabiano



(Ct);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente esponeva di essere proprietario di un terreno sito nel comune intimato e riferiva che parte del terreno era stato utilizzato dall'amministrazione intimata per la realizzazione di una opera pubblica. Esponeva inoltre che, dopo un bonario accordo per la determinazione della indennità di esproprio, la procedura espropriativa non era stata ultimata nonostante che i lavori fossero stati eseguiti.

Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione e che conseguentemente fosse disposta la condanna al risarcimento del danno patito.

Con la memoria di costituzione l'amministrazione intimata rilevava che la procedura si era svolta legittimamente, proponeva eccezioni in rito e nel merito e chiedeva il rigetto del ricorso avverso.

All'udienza pubblica del 10 marzo 2010 la causa passava in decisione.

### DIRITTO



Occorre preliminarmente esaminare la dedotta questione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L'eccezione è infondata trattandosi nella fattispecie in esame di richiesta risarcitoria per l'illegittima espropriazione intervenuta senza regolare emissione del decreto di espropriazione.

Nel quadro venutosi a formare con l'art. 34 d. lg. n. 80 del 1998 e con l'art. 53 del testo unico sull'esproprio n. 327 del 2001, infatti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta ogni qual volta l'amministrazione abbia occupato il fondo privato in assenza del previo decreto di esproprio ai sensi di legge ed abbia continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico.

Con riferimento poi alle altre eccezioni proposte in rito dall'amministrazione resistente - pur non essendo questa la sede per ripercorrere la controversa questione relativa alla c.d. pregiudiziale amministrativa - va rilevato che, nel caso di specie, dopo l'emanazione del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza, l'amministrazione non ha provveduto a completare la procedura emanando il necessario decreto di esproprio.

A seguito dell'assetto delineato con le decisioni della Corte Cost. 204/2004 e 191/2006, non v'è dubbio che la relativa controversia spetti al giudice amministrativo e che questi possa emettere sentenza di condanna al risarcimento dei danni ("la giurisdizione esclusiva del



giudice amministrativo va riconosciuta non solo quando si impugni un atto del procedimento amministrativo -per qualsiasi vizio-, ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica; tale connessione sussiste quando l'amministrazione abbia occupato il fondo privato in assenza del previo decreto di esproprio ai sensi di legge ed abbia continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico" (CFR: Cons. Stato 18 giugno 2008, n. 3026).

Da quanto sopra detto risulta evidente l'insussistenza della fondatezza delle eccezioni di decadenza e/o di prescrizione proposte dal Comune resistente.

Nel merito il ricorso appare fondato.

Invero nonostante la procedura espropriativa sia stata legittimamente intrapresa, dalla documentazione allegata al fascicolo di causa non emerge la conclusione della procedura in questione.

Sotto un primo aspetto non v'è dubbio che l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta immediatamente la cessione volontaria del bene.

Con l'accettazione dell'indennizzo da parte del proprietario espropriando l'entità dell'indennizzo stesso diventa definitiva solo in caso di emissione del decreto di esproprio; in mancanza di tale ultimo atto la procedura perde gli originari connotati di legittimità (CFR: Cass. 23 maggio 2008 n. 13415).



Sotto un secondo aspetto, va ricordato che il negozio di cessione volontaria avente ad oggetto un immobile espropriando, indispensabile per concludere automaticamente la procedura espropriativa, è regolato dai principi civilistici sulla formazione del consenso e sottoposto alla disciplina propria della stipulazione del contratto; pertanto, essendo posto in essere da un'Amministrazione comunale ed avendo per di più un oggetto di cui neppure la stessa può disporre, esso è soggetto a tutti gli adempimenti richiesti dall'evidenza pubblica per le P.A., primo fra tutti la forma scritta a pena di nullità, che può ritenersi osservata solo in presenza di un documento che contenga, in modo diretto, la dichiarazione della volontà negoziale, che venga redatto al fine specifico di manifestare tale volontà e dal quale dunque possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti; la mera accettazione della proposta di vendita o di acquisto del bene fatta dall'uno o dall'altro contraente non è, infatti, sufficiente in quanto la sussistenza ed il perfezionamento della vendita possono configurarsi soltanto in presenza di un documento scritto stipulato dal rappresentante legale dell' Amministrazione e dall'espropriato e contenente l'enunciazione degli elementi essenziali del contratto, nonché l'accordo su di essi da parte dei contraenti (CFR: Cass., 27 settembre 2006, n. 21029).

Poiché dalla documentazione acquisita al fascicolo non risulta né il



decreto di espropriazione né il provvedimento formale di cessione volontaria dell'area (non potendosi questo identificare con una disponibilità della parte ad addivenire ad una futura cessione dell'area), la procedura deve ritenersi illegittima.

Orbene, facendo applicazione dell'art. 35 d.lgs. 80/'98, il comune di Recalmuto dovrà proporre al ricorrente, tenendo conto di tutti gli atti di causa, dei documenti e degli atti esibiti dalle parti e detraendo dall'importo determinato quanto già corrisposto, il pagamento di una somma:

- 1) pari al valore venale dell'immobile — secondo i criteri ordinari di stima e, tra l'altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree della medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l'indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona — all'epoca di notificazione del ricorso;
- 2) trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata, deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di proposizione della domanda innanzi a questo Giudice fino alla data di deposito della presente decisione; sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono, altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della presente



decisione fino all'effettivo soddisfo.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e il comune resistente deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore del **ricorrente**, danni da liquidare ex art. 35 d. lgs. 80/'98 nei limiti e con i **criteri** prima indicati.

**Con** riferimento alle spese e agli onorari di giudizio, attesa la **complessita'** della controversia esaminata, si ritiene di compensarle **fra le parti**.

P.Q.M.

Il **Tribunale** Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione **staccata** di Catania - seconda sezione int. ,

**-accoglie** il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, condanna il comune di **Recanuto** al risarcimento del danno in favore del ricorrente nei **termini** indicati motivazione;

**-compensa** le spese.

**Ordina** che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità **amministrativa**.

**Così deciso in Catania** nella camera di consiglio del giorno 10 marzo **2010** con l'intervento dei Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Primo Referendario

L'ESTENSORE  


IL PRESIDENTE  


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7 APR. 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA ~~SIACIA~~  
SEZIONE DI CATANIA

È copia conforme all'originale che si rilascia

richiesta di M. LUCIO FRESIA


per uso NOTIFICATA

Si compone di n. 3 (oltre) fascette

Catania, li 26 MAG. 2014



IL COLLABORATORE  
DI SEGRETERIA





In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L.

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L.

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE N. 03

DELLA COMMISSIONE  
STRAORDINARIA  
CON I POTERI DELLA G. M.

Oggetto: Ricorso al T.A.R. – Sezione staccata di Catania – da parte del signor Consoli Lorenzo – determinazione a resistere in giudizio e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladue, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 20,05 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2000, costituita dai Signori:

dott.ssa PACE Teresa  
dott.ssa LIOTTA Antonina  
dott. MUSOLINO Carmelo

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Puglisi Concetta.

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepita con L.R. n. 48/91;

Con voti unanimi e favorevoli,

#### DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte/integrazioni (1):

modifiche/sostituzioni (1):

Con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (1);

Dare atto che la presente delibera è soggetta al controllo preventivo di legittimità (1);

Dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo preventivo di legittimità (1);

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91 (1);

Chiedere con separata unanime votazione il controllo di legittimità sulla presente delibera (1).

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.


**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 03 del 17/01/2002**

Oggetto: Ricorso al T.A.R. – Sezione staccata di Catania – da parte del sign. Consoli Lorenzo – determinazione a resistere in giudizio e nomina legale di fiducia.

Proponente :



L'Ufficio Redigente :



---

VISTO il ricorso al T.A.R. – Sezione di Catania – presentato dal signor Consoli Lorenzo nato a Taranto l'11/03/1954, elettivamente domiciliato in Catania, via O. Scammacca, n.23/c presso lo studio dell'avv. Lucio Fresta, contro il Comune di Calatabiano, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla restituzione del terreno di sua proprietà o, comunque, al risarcimento dei danni per la perdita dello stesso, notificato in data 12/04/2001 ed assunto, in pari data, al protocollo generale con il n. 4.531;

RITENUTO sussistente l'interesse da parte dell'Amministrazione comunale a costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere gli interessi dell'Ente nel procedimento in questione;

VISTO l'art. 15 della L. R. n.44/91, come sostituito dalla L. R. n.23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n.2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTO l'art.7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

**SI PROPONE**

RICONOSCERE sussistente, per i motivi di cui in premessa, l'interesse dell'Ente a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui sopra presso il T. A. R., Sezione di Catania.

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001 all'Avv. SAITTA ANTONIO, con studio legale in MESSINA, via F. RISAZZA, n. 21, per rappresentare e difendere il Comune di Calatabiano dinanzi al T.A.R., Sezione di Catania, nel procedimento in questione.

DARE ATTO che, trattandosi di incarico vertente in materia di contenzioso, non necessita di regolamentazione tramite apposito disciplinare o convenzione, ai sensi del vigente Regolamento dei contratti.

IMPEGNARE, a titolo di acconto su spese ed onorario, la somma di Euro 1.549,37, pari a £.3.000.000, con imputazione della stessa al cod. 1,01, 02,03, Cap. 220 del Bilancio dell'esercizio corrente.

DARE MANDATO al responsabile del Servizio legale per i successivi adempimenti di competenza.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

COMUNE DI CALATABIANO  
Prov. di Catania

Prot. n. 358

Addi, 31 GEN. 2002

*ATTI*  
*Delib.*  
*G.M. n. 03/2002*

All'Avv. Saitta Antonio  
Via F. Bisazza, 21  
98100 - MESSINA

**OGGETTO:** Delibera C.S., adottata con i poteri della G.M., n. 03 del 16/01/02, avente ad oggetto: "Ricorso al T.A.R. - Sez. staccata di Catania - da parte del sig. Consoli Lorenzo - determinazione a resistere in giudizio e nomina legale di fiducia".

Si trasmette, unitamente alla presente, copia conforme della delibera indicata in oggetto.

Si trasmettono, altresì, copia delle seguenti delibere:

- C.C. n. 03 del 18/01/1990;
- C.C. n. 86 del 27/12/1990;
- G.M. n. 360 del 31/07/92;

Distinti saluti.



Il Resp. Serv. Segreteria  
(D.ssa A. Amoroso)

*Regione  
Dorping*  
→

CoPLA


**On.le Tribunale Amministrativo Regione Siciliana - sez. dist. di Catania**

**Ricorso**

**Per:** Consoli Lorenzo, nato a Taranto l'11.3.1954, elett.te dom.to in Catania via O. Scammacca n. 23 /c presso lo studio dell'avv. Lucio Fresta che lo rappr. e dif., congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lilian Caruso, giusta procura a margine del presente atto;

**Contro:** Il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco in carica p.t.;

**Per l'accertamento e la declaratoria del diritto** del ricorrente alla restituzione del terreno di sua proprietà sito nel Comune di Calatabiano - al N.C.T. Foglio 12 part.IIa 15 - o, comunque, al risarcimento dei danni per la perdita dello stesso terreno a seguito dell'illecita occupazione e della sua irreversibile trasformazione ed, in ogni caso, al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'immobile e per la perdita dei frutti a decorrere dalla data di occupazione fino all'irreversibile trasformazione e per tutti i danni cagionati al fondo residuo e per la conseguente condanna della stessa Amministrazione resistente alla restituzione del fondo o, comunque, alla corrisponsione a titolo di risarcimento danni pari al valore venale del terreno e, in ogni caso, al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'immobile e per la perdita dei frutti a decorrere dalla data di occupazione fino all'irreversibile trasformazione del fondo e per tutti i danni cagionati al fondo residuo. Il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;




Mi rappresentino e difendano nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado e con ogni facoltà di legge, anche disgiuntamente, l'Avv. Lucio Fresta e l'Avv. Lilian Caruso.  
Eleggo domicilio nello studio del primo in Catania via Oliveto Scammacca n. 23/C.

*Lilian Caruso*  
Vera la firma  
Avv. Lucio Fresta

13149

**Fatto**

Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno sito in Calatabiano al N.C.T. Foglio 12 part.IIa 15.



In data 11.3.81, la G.M. del Comune di Calatabiano - con delibera n. 45 - incaricò l'ing. Magri della progettazione dei lavori di prolungamento della via Trefilò con la via Pirato e dell'annesso posteggio adiacente l'ufficio postale.

In data 25.7.88 - e dunque, per come si vedrà nel proseguo, prima ancora dell'approvazione del citato progetto - sulla base di una perizia del 22.10.1987, venne sottoscritto fra il Sig. Consoli ed il Sindaco del Comune di Calatabiano un processo verbale di bonario accordo per la determinazione dell'indennità di esproprio, del terreno di proprietà del ricorrente, occorrente per la realizzazione dei citati lavori in via di progettazione.

Con tale accordo il Consoli accettava l'indennità offertagli nella misura di £. 6.900 al mq. per una superficie, presuntivamente necessaria per la realizzazione delle opere, di mq. 1780. Nel menzionato atto, inoltre, veniva stabilito che al momento di occupare i fondi ed, al più tardi, a lavoro ultimato sarebbe stata riscontrata in contesto l'effettiva superficie da occuparsi ed occupata per liquidarne la reale quantità.

In data 31.7.89 il tecnico incaricato della progettazione delle opere, ing. Magri, presentò il progetto esecutivo generale e di I° lotto.

Tale progetto ed i relativi piani di esproprio furono approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 18.1.90 ed i relativi lavori furono dichiarati indifferibili ed urgenti.

Pertanto, tale delibera, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, doveva contenere i termini di inizio e fine lavori e di inizio e fine della procedura espropriativa. Tuttavia, nella stessa non si rinviene alcuno dei suddetti termini e ciò in palese violazione al disposto dell'art. 13 della Legge Fondamentale.

La fissazione dei termini di cui all'art 13 L. n. 2359/1865 è elemento essenziale per la

validità della dichiarazione di pubblica utilità dell'opere la cui mancanza determina l'illegittimità dell'intera procedura eseguita dall'A. che agisce in carenza assoluta di potere.

Costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza sia dell'A.G.O. che Amministrativa che la prefissazione dei termini iniziali e finali per l'esecuzione dei lavori e per lo svolgimento delle procedure espropriative, imposta dal predetto art. 13 con evidenti finalità di garanzia al fine di non lasciare il bene del privato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria, è condizione fondamentale ed indefettibile, la cui mancanza implica che la stessa dichiarazione di pubblica utilità avvenga in carenza assoluta di potere e sia, pertanto, inidonea ad affievolire la pienezza del diritto soggettivo.

Peraltro, è stato chiarito che tale patologia della dichiarazione di pubblica utilità è insanabile ed investe e travolge tutti gli atti susseguenti e pertanto nel caso di realizzazione dell'opera si ha un illecito permanente che non è idoneo a produrre il fenomeno dell'occupazione acquisitiva e, quindi, non determina la perdita della proprietà in capo al privato. (CASS. SEZ. UNITE 4.3.1997 n. 1907)

Pertanto, nella fattispecie, essendo mancato il presupposto per l'esistenza stessa del potere espropriativo - valida dichiarazione di pubblica utilità - tale vizio ha travolto tutti gli atti successivi della procedura che sono stati emessi senza il supporto di una valida dichiarazione di pubblica utilità e, dunque, in assoluta carenza di potere.

Quanto evidenziato è da solo sufficiente a far ritenere sine titolo l'occupazione del fondo del ricorrente e illecita la conseguente realizzazione delle opere.

Tuttavia, per mere ragioni di completezza, è opportuno in questa sede far rilevare che

anche qualora vi fosse stata una valida dichiarazione di pubblica utilità - e così, per come evidenziato, non è stato - la procedura seguita dal Comune di Calatabiano sarebbe stata comunque autonomamente viziata ed illegittima.

Infatti, nel caso che ci occupa non è stato emesso alcun decreto di occupazione, non è stato redatto il verbale di immissione in possesso ma, soprattutto, non è stato emesso il decreto di esproprio nè si è provveduto a trasferire il terreno del ricorrente con un atto di cessione volontaria. Ma andiamo per ordine.

Dopo l'approvazione del progetto, avvenuta con la citata delibera n.3/90, il Consiglio Comunale del Comune di Calatabiano, con delibera n. 86 del 27.12.90, ha riapprovato in variante il progetto generale e di Primo stralcio relativo ai lavori di congiungimento della via Trifilò con la via Pirato.

Tale riapprovazione venne fatta in variante al PRG adottato dal Commissario ad acta, con atto n. 142 dell'8.11.88, stante che sull'area di parcheggio oggetto di progettazione risultava rilasciata una concessione edilizia ed il fabbricato era già in corso di ultimazione.

Benchè i termini ex art. 13 debbano necessariamente essere contenuti nel primo atto della procedura espropriativa e, quindi, nella fattispecie andavano indicati, come già ampiamente evidenziato, nella delibera del 18.1.90, si segnala che comunque anche nella delibera di riapprovazione in variante del 21.12.90 il Consiglio Comunale non indicò i suddetti termini.

Successivamente, in data 16.7.91, fu sottoscritto un altro atto di bonario accordo con il quale il Consoli autorizzò il Comune all'immissione in possesso delle ulteriori aree di sua proprietà oggetto della procedura espropriativa, salvo migliore determinazione

della superficie da occupare specificando, altresì, che l'indennità di esproprio doveva tenere conto della nuova destinazione urbanistica assunta dal fondo con l'entrata in vigore del nuovo P.R.G. (area edificabile).

Nel 1992, il Sig. Consoli fece istanza al Comune di Calatabiano di corresponsione, in attesa della definizione della pratica e della valutazione dell'effettiva quantità delle altre aree accorse, dell'acconto l'80% dell'indennità di esproprio .

In data 31.7.92 la G.M. del Comune di Calatabiano, con deliberazione n. 360, deliberò la corresponsione dell'80% della somma concordata per l'indennità di espropriazione giusto verbale di bonario accordo del 27.7.88.

Il Comune di Calatabiano, quindi, in una data imprecisata stante la mancanza del verbale di immissione in possesso, occupò sine titolo il terreno di proprietà del ricorrente per una superficie che si presume essere di circa 2.500 mq., ma la cui esatta estensione sarà determinata dal C.T.U. di cui fin d'ora si chiede la nomina, e provvide alla realizzazione delle opere.

Successivamente, con nota del 14.5.96, assunta al protocollo del Comune di Calatabiano al n. 5979, avente ad oggetto "richiesta determinazione e conferimento indennità di esproprio dovute per il congiungimento della via Trefilò con la via Pirato" il Sig. Consoli chiese che venissero determinate e corrisposte, entro 30 giorni, le somme dovute in riferimento all'esproprio eseguito per la realizzazione delle opere in oggetto, oltre agli interessi legali maturati.

Il Sindaco del Comune di Calatabiano, con nota prot. n. 9357 del 13.7.96, in riscontro della suddetta missiva, rispondeva che le somme sarebbero state corrisposte al momento del trasferimento dei beni di che trattavasi, e quindi, contestualmente alla

stipula del rogito notarile di trasferimento delle aree occupate. A tal fine il Sindaco, manifestando l'intendimento dell'Amministrazione di definire in tempi brevi il trasferimento dei beni di che trattavasi, comunicava che stava provvedendo al conferimento dell'incarico ad uno studio notarile.

Tuttavia, il Comune di Calatabiano non ha provveduto ad emettere il decreto di esproprio nè ad incaricare un notaio per il trasferimento volontario del terreno di proprietà del Consoli.

Si è già detto, del resto, che anche qualora l'A. resistente avesse emesso il decreto di espropriazione lo stesso, emesso in carenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, sarebbe stato emanato in carenza di potere e, pertanto, sarebbe stato inidoneo ad incidere sul diritto soggettivo del ricorrente.

Pertanto, il Sig. Consoli ha diritto ad aver restituito il terreno di sua proprietà e, qualora tale restituzione non fosse più possibile, ha diritto ad essere risarcito per la perdita del suo bene.

A tal uopo si ricorda la recente pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 30.5.2000, II sez., nonché la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (n. 1907/97) con la quale è stato chiarito che in assenza di quella previa e fondamentale dichiarazione di pubblica utilità delle opere non si produce il fenomeno dell'occupazione acquisitiva (Cass. s.u. n. 4477/92) nè può negarsi il carattere permanente dell'illecito (Cass. s.u. 3963 /89; 6954/88).

Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità di poter richiedere la restituzione del terreno non esclude la possibilità dell'interessato di avvalersi dell'azione di risarcimento del danno per la perdita definitiva del bene.

Pertanto, essendo stata l'area occupata dal Comune di Calatabiano irreversibilmente trasformata in carenza assoluta di potere espropriativo per mancata fissazione dei termini di inizio e fine della procedura espropriativa e dei lavori al ricorrente spetta la restituzione dell'area, o nel caso in cui ciò non sia possibile, il diritto ad aver corrisposto il valore venale del fondo a titolo di risarcimento danni per la perdita del terreno, oltre al pagamento di tutti i danni che il comportamento illecito dell'A. gli ha cagionato, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi.

Il tutto detratto l'acconto liquidato al ricorrente con delibera di G.M. n. 360/92.

In via istruttoria si chiede fin d'ora la nomina di un C.T.U. al fine di calcolare la reale superficie di terreno illecitamente occupata ed irreversibilmente trasformata e l'eventuale esistenza ed estensione di superficie relitta, quantificarne il complessivo valore venale, nonché accertare e quantificare i danni cagionati al fondo in occasione della realizzazione dell'opera pubblica e i danni subiti per il mancato godimento dell'immobile e per la perdita dei frutti.

#### P.T.M.

Voglia l'On.le TAR Catania adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:

- Dire e dichiarare che il Comune di Calatabiano ha realizzato le opere sul fondo del ricorrente in assenza di una valida dichiarazione di Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stante la mancata fissazione dei termini ex art. 13 L. n. 2359/1865 e, pertanto, in assoluta carenza di potere espropriativo o, comunque, in via gradata, dire e dichiarare che la procedura espropriativa in esame è in ogni caso divenuta illegittima per la mancata adozione nei termini di legge del provvedimento

definitivo di esproprio;

- Conseguentemente dire e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione del terreno e/o, qualora la stessa non fosse possibile, al risarcimento del danno per la perdita definitiva del bene in misura pari al valore venale del fondo e, in ogni caso, al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'immobile e per la perdita dei frutti a decorrere dalla data di occupazione fino all'irreversibile trasformazione del fondo e per tutti i danni cagionati al fondo residuo;

- Condannare il Comune di Calatabiano alla restituzione del fondo del ricorrente illecitamente occupato, o, qualora la stessa non fosse possibile, al risarcimento del danno per la definitiva perdita del terreno in misura pari al valore venale del fondo e, in ogni caso, al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'immobile e per la perdita dei frutti a decorrere dalla data di occupazione fino all'irreversibile trasformazione del fondo e per tutti i danni cagionati al fondo residuo. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Catania, li

avv. Lucio Festa



avv. Lilian Caruso



#### RELATA DI NOTIFICA

Istanti come in atti io sottoscritto aiut. Uff. Giud della Corte d'Appello di Catania certifico di aver notificato il suesteso atto al Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco in carica p.t., dom. per la carica presso la sede Municipale, ivi spedendone copia a mezzo plico racc. a.r n.....del

8

A MEZZO POSTA RR




10 APR. 2001

PROSPERO SACCONI  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

**AR**

R \* \* \* \*



UFFICIALI

N. *12*

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

*117*

~~PROSPERO SACCONI~~

~~UFFICIALE UDIENZE~~



SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

Sulle pr  
bolli per l'in  
1. Franc  
2. Franc  
di rit  
La prest  
fogli n. 1-A.

R  
D



anco-  
asse:  
);  
avuta  
il sui  
I de-

destinatario. Se questo è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

Se il piego viene rifiutato deve essere lasciato avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per giorni 10. Trascorsi 10 giorni il piego viene restituito al mittente.

*Andrea di  
Comune di*

*Coloschero*

TIROLITOGRAFIA EUROGRAFICA S.p.A.

**1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, e come sostituito dall'art.12 L.R. n.30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime

**PARERE:** favorevole/~~contrario~~ per i seguenti motivi:

---

---

---

Calatabiano li

15-1-2002



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

**2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, e come sostituito dall'art.12 L.R. n.30/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime

**PARERE:** favorevole/~~contrario~~ per i seguenti motivi:

---

---

---

Calatabiano li

16.01.2002



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

*[Handwritten signature]*

Il presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
dott.ssa Pace Teresa    dott.ssa Liotta Antonina    dott. Musolino Carmelo    **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Puglisi Concetta



**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria della  
spesa di Euro 1.549,37  
(Euro MILLECINQUECENTOQUARANTA  
TANOVE, 37.)

Registrata nell'esercizio finanz. 2002  
Tit. 1 Funz. 01 Serv. 02 Int. 03  
Cap. 220 Art.  
Data 16.01.2002

Il Resp. del Proc.    Il Resp. Ser. Fin. Musolino

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Deliberazione trasmessa :  
Al CO.RE.CO Sez. Centrale/Provinc. con nota n. .... del .....  
Ai Capigruppo con nota n. .... del .....  
**L'Addetto**

Il presente atto è stato pubblicato  
all'Albo al n. 57 reg.  
il 20-01-02  
Il Messo Comunale ...

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che  
la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo  
dal 20/01/2002 al 03/02/2002 a norma dell'art. 197 del vigente  
O.EE.LL. e che contro la stessa ... sono stati presentati reclami.  
Il Segretario Comunale ...  
li 04 FEB. 2002



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE ..... DI .....

PROT. N. ....

SEDUTA DEL .....

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:**

- a) ( ) ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91;
- b)  ai sensi dell'art. 12, comma 1 - ~~0~~ (1), della L.R. n. 44/91;
- c) ( ) ai sensi dell'art. 4, comma 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (1), della L.R. n. 23/97;
- (1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 30 GEN. 2002



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa per la  
esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_  
li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Ufficio**

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)**

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

---

Calatabiano li 23/09/2016 **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

**Oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. n.267/2000 , per pagamento prestazione professionale per incarico legale all'avv. Saitta Antonio con studio legale in Messina Via F. Bisazza n.21""**

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;.


in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2016:

€ 12.772,21 sul Cap. 10180801 ( Missione 01 Programma 11 Titolo 1) Imp. n. 146/2016

Calatabiano li, 25.10.2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosanna Pennino



**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  
COMUNE DI CALATABIANO**

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, co. 1, lett. e) TUEL n.267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale all'avv. Saitta Antonio con studio legale in Messina Via F. Bisazza n.21.**

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. e) del D. Lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Sampieri dott.ssa Daniela

Calatabiano,



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
(Trovafo dott. Salvatore)

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
(Franco Francesco)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Puglisi dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_ del Registro  
Pubblicazioni.

**Il Messo Notificatore**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal ..... al ..... e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:**

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..  
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria**